

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	5
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	10

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	4

#### SEDE CONSULTIVA

Venerdì 13 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**

**C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco DA VILLA (M5S), nel ribadire in questa sede l'orientamento nettamente sfavorevole del proprio gruppo al progetto di riforma costituzionale in esame, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), sottolinea che il giudizio di merito del proprio gruppo sul progetto di riforme costituzionali è complessivamente positivo, osserva che appaiono del tutto condivisibili le parti di competenza della Commissione. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

### PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »;

ricordato che, nella proposta di parere deliberata sul testo C. 2613 l'11 dicembre 2014, la Commissione aveva sottolineato la positività della novellata assegnazione all'esclusiva competenza sta-

tale della materia del commercio con l'estero;

osservato positivamente che l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (cosiddetto regionalismo differenziato) e che, a seguito delle modifiche approvate in terza lettura dal Senato, la materia del commercio con l'estero viene ridefinita nell'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie in riferimento agli ambiti di competenza legislativa statale,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	7
Sui lavori della Commissione .....	6
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dal Relatore</i> ) .....	8

#### SEDE CONSULTIVA

Venerdì 13 novembre 2015. — *Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**

**C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì la relatrice Piazzoni ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (SEL) richiama preliminarmente il giudizio negativo del suo gruppo sul complesso della riforma costituzionale, che insieme alla nuova legge elettorale determina una sorta di premierato « forte », e preannuncia che la battaglia contro tale riforma proseguirà nel Paese fino allo svolgimento del referendum costituzionale.

Per ciò che concerne il parere illustrato dalla relatrice, ne sottolinea la discrasia con gli autorevoli interventi di alcuni deputati di maggioranza nella seduta precedente, che hanno rilevato gli aspetti fortemente critici delle modifiche apportate all'articolo 30 riguardo all'attribuzione di ulteriori funzioni alle regioni in materia di

politiche sociali. Preannuncia, pertanto, un voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice in quanto non reca alcuna osservazione o condizione con riferimento a tali rilievi.

Andrea CECCONI (M5S) giudica troppo debole il richiamo alla scarsa efficacia della formulazione proposta con la modifica dell'articolo 116 della Costituzione, contenuto nelle premesse della proposta di parere. Sottolineando che si determinerà con ogni probabilità un notevole contenzioso tra lo Stato e le regioni davanti alla Corte costituzionale, segnala il rischio che si venga a creare una forte disparità sul territorio nell'erogazione delle prestazioni sociali, ripetendo così, a distanza di quasi vent'anni, l'errore compiuto in relazione a quelle sanitarie. Per queste ragioni, dichiara che si sarebbe aspettato che il parere espresso dalla Commissione contenesse quanto meno un'osservazione in tal senso. Auspica, in ogni caso, la presentazione nel corso dell'esame in Assemblea di un ordine del giorno condiviso da parte dei componenti della Commissione.

Paola BINETTI (AP) ritiene che il parere della Commissione avrebbe dovuto contenere un'osservazione relativa ai rilievi emersi dalla discussione della seduta precedente circa l'attribuzione di competenze in materia di politiche sociali, quanto meno per rendere più evidente il giudizio critico della Commissione.

Silvia GIORDANO (M5S), condividendo le considerazioni svolte dal collega Cecconi e preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente che, con le modifiche appor-

tate al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, nel testo novellato, la possibile attribuzione di maggiore autonomia in materia di politiche sociali a singole regioni deve avvenire tramite una specifica intesa e che, pertanto, non si determinerà alcun contenzioso. Segnalando che il Comitato per la legislazione non ha espresso alcun rilievo sulla formulazione della disposizione di cui all'articolo 30 del provvedimento in esame, evidenzia che, in ogni caso, rimane fermo quanto previsto dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che affida allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale oltre alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Mario MARAZZITI, *presidente*, con riferimento all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, fa presente che il relatore ha presentato due proposte emendative (*vedi allegato 2*). Fissa, quindi, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 13 di lunedì 16 novembre.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »;

considerato, in particolare, l'articolo 30 del provvedimento in oggetto, che modifica l'articolo 116 della Costituzione;

evidenziato che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, nel testo modificato dal Senato in terza lettura, estende l'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, anche su richiesta delle stesse, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

considerato che, a seguito delle predette modifiche, nell'elenco di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è ricompresa anche la materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), limitatamente alle « disposizioni generali e comuni per le politiche sociali »;

rilevato, al riguardo, come la Commissione affari sociali, nel parere espresso

alla Commissione competente nel corso dell'iter del provvedimento in oggetto alla Camera, in prima lettura, abbia sottolineato l'esigenza di rafforzare i poteri dello Stato centrale su alcuni temi di rilevanza fondamentale come quelli della salute e delle politiche sociali, garantendo su tutto il territorio gli stessi diritti ai cittadini e riducendo nel contempo i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni;

fatto presente che, in ogni caso, l'accesso ai livelli essenziali di assistenza sia in materia sanitaria sia in quella delle politiche sociali deve essere ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale;

osservato, inoltre, che la formulazione stessa della disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, nel testo in esame, risulta poco efficace in quanto nel caso delle politiche sociali, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto « regionalismo differenziato » – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – si fa riferimento non alla materia bensì alle « disposizioni generali e comuni » per le politiche sociali;

ribadita l'opportunità che l'approvazione delle « disposizioni generali e comuni » spetti al legislatore statale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI DAL RELATORE**

ART. 8

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8 – (*Obbligo di assicurazione*). – 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *e*) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7-*ter* della presente legge, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presidi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.

4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

**8. 50.** Il Relatore.



*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. – (*Azione diretta del soggetto danneggiato*) – 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 8 della presente legge.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assi-

curato al risarcimento del danno. 3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

**8. 010.** Il Relatore.

**INDICE GENERALE****X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	4

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	7
Sui lavori della Commissione .....	6
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati dal Relatore)</i> .....	8

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,00



\*17SMC0005510\*